



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 75 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 7 aprile 2020, deposito del 24 aprile 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 215 del 2019

parole chiave:

CIRCOLAZIONE STRADALE – CONFISCA DEL VEICOLO – MESSA ALLA
PROVA – LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ – ESTINZIONE DEL REATO –
POTERI DEL PREFETTO – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –
DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

disposizioni impugnate:

- art. 224-ter, comma 6, del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)

disposizioni parametro:

- art. 3 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Bergamo ha ad oggetto l'art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 44 della [legge 29 luglio 2010, n. 120](#), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, *anziché* verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto, *ovvero* nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso l'ordinanza prefettizia di confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto.

La Corte, in via preliminare, ritiene la questione ammissibile poiché, a dispetto di quanto possa sembrare a prima vista, la stessa **non ha natura ancipite**, carattere ritenuto, per indirizzo giurisprudenziale costante, causa di inammissibilità; infatti, dall'interpretazione complessiva dell'ordinanza, risulta che la congiunzione "ovvero" è utilizzata dal giudice con valore non disgiuntivo, bensì esplicativo rispetto alla proposizione precedente, rispetto alla quale la frase successiva si pone in rapporto di mera consequenzialità.

Ricostruita in questi termini la questione, dunque, la Corte la dichiara **fondata**.

Dopo aver ricordato che l'ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato e nella definizione degli istituti processualpenalistici incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, il giudice delle leggi ritiene, invero, che proprio da parte della previsione normativa sottoposta al suo vaglio questo limite sia stato superato.

Più precisamente, tale giudizio di manifesta irragionevolezza viene fondato su un'operazione di **raffronto tra la disciplina al suo esame, relativa all'istituto della messa alla prova** (introdotto nel nostro ordinamento, all'art. 168-ter c.p., da parte dell'art. 3, comma 1, della [legge n. 67 del 2014](#)), e la disciplina prevista dal legislatore per una prestazione analoga, rappresentata dal **lavoro di pubblica utilità** di cui all'art. 54 del [decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274](#).

Con riferimento a quest'ultimo istituto, infatti, il comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada (aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010) prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, il giudice debba revocare la confisca del veicolo sequestrato.

Rispetto a questa previsione, allora, la Corte ritiene **manifestamente irragionevole** il disposto dell'art. 224-ter, comma 6, dello stesso codice che, per il caso di estinzione del medesimo reato che sia dipesa dall'esito positivo dell'istituto della messa alla prova, non prevede la revoca giudiziale della confisca del veicolo, bensì la possibilità che la revoca stessa sia disposta, ricorrendone le condizioni, dal Prefetto come sanzione amministrativa accessoria.

Al centro dell'argomentazione della Corte vi è la dimostrazione che i due istituti, pur di natura diversa e dotati di alcuni elementi differenziali, hanno **forti elementi di analogia** tali da mettere decisamente in secondo piano le differenze e da rendere del tutto irragionevole la scelta legislativa di disciplinare in modo diametralmente opposto le due fattispecie.

È bensì vero che all'istituto della messa alla prova non può riconoscersi natura di vera e propria pena sostitutiva, come invece è nel caso del lavoro sostitutivo, tuttavia, essa è dotata di una «innegabile connotazione sanzionatoria» evidenziata, in particolare, proprio dalla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che ne è componente non unica, ma comunque imprescindibile ai sensi dell'art. 168-ter, terzo comma, c.p. Entrambi gli strumenti, dunque, hanno al loro centro la prestazione di un'attività lavorativa non retribuita in favore della collettività; entrambi, inoltre, hanno carattere “premiale” nei confronti di chi li esperisce positivamente, determinando l'estinzione del reato. Non solo, ma a rendere ancora più irragionevole la distinzione si aggiunge il fatto che, rispetto al lavoro sostitutivo, la messa alla prova costituisce una misura ben più articolata ed impegnativa, in quanto la prestazione del lavoro di pubblica utilità «vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale».

In conseguenza di questo ragionamento, discende la dichiarazione di **illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.**

Lorenzo Madau